

DETERMINAZIONE N° 4619 DEL 23/12/2019



azienda regionale per l'edilizia abitativa
azienda regionale pro s'edilizia abitativa

DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. CIG 8137133E90. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016. TD SULLA PIATTAFORMA ACQUISTINRETEPA (MEPA) N. 1157953.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

VISTA la L.R. 8 agosto 2006 n. 12, istitutiva dell'A.R.E.A.;

VISTA la L.R. 23 settembre 2016 n. 22 recante "Norme generali in materia di edilizia sociale e riforma dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa";

VISTO lo Statuto dell'Azienda, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 46 del 14.04.2017;

VISTO il Regolamento di Organizzazione, approvato con Delibera dell'Amministratore Unico n. 51 del 8 giugno 2017;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del C.d.A. n. 23/4 del 4.07.2007 e modificato con Delibera del Commissario Straordinario n.579/DCS del 28.04.2016;

VISTA la Delibera dell'Amministratore Unico dell'A.R.E.A. n. 108 del 18.12.2018 di approvazione del "Progetto di riorganizzazione di Area a seguito della L.R. n. 22 del 2016 di Riforma e della Delibera dell'A.U. n. 63 del 20.12.2017" il quale prevede che la Direzione Generale dell'Azienda sia riorganizzata in 14 Servizi, di cui 4 centrali e 10 periferici;

VISTO il nulla osta alla nuova riorganizzazione dell'Azienda espresso dall'Assessore agli Affari Generali, personale e riforma della Regione, prot. n. 1428 del 16.01.2019;

PRESO ATTO della nota prot. 37404 del 06.11.2019 con la quale l'Ing. Gianpaolo Sanna, assume l'incarico di Direttore Generale ai sensi dell'art. 30, comma 1 della L.R. 13 novembre 1998 n. 31;

VISTA la Determinazione n. 784 del 04.03.2019 con la quale sono state assegnate le funzioni ad interim del Servizio per l'Edilizia Regionale, flussi informativi e contrattualistica all'Ing. Gianpaolo Sanna, dirigente di ruolo dell'Azienda, a far data dal 05.03.2019;

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 19/38 del 17 aprile 2018 avente ad oggetto "Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa. Nulla osta all'immediata esecutività della delibera dell'Amministratore Unico n. 72 del 15 febbraio 2018 "Bilancio Preventivo 2018-2020". Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4;

DETERMINAZIONE N° 4619 DEL 23/12/2019

VISTA la Delibera dell'Amministratore Unico del 20 marzo 2019 n. 123 avente ad oggetto "Bilancio preventivo 2019 – 2021 Riadozione" divenuta esecutiva ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 6 dell'articolo 4 della Legge Regionale n. 14/1995;

PREMESSO CHE:

- l'Azienda ha la necessità di elaborare il contratto di assicurazione per la copertura del Rischio di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) al fine di indire una procedura di evidenza pubblica per l'affidamento del relativo servizio, in quanto il contratto di assicurazione attualmente in essere è di imminente scadenza;
- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla Pubblica Amministrazione a garanzia delle proprie attività presenta profili di sostanziale complessità sia con riferimento alla valutazione complessiva del quadro di rischio, sia alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici con cui vengono stipulati i contratti in quanto si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l'area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;
- le problematiche in materia assicurativa, incluse quelle inerenti alla predisposizione dei capitoli, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte dal mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, giovare della collaborazione del Broker assicurativo, figura prevista dall'art. 109, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i.;
- l'apporto del Broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le necessità dell'Ente e di sottoporre le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;
- consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza hanno altresì evidenziato l'opportunità e la piena legittimità del ricorso, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, ai Broker assicurativi, qualora le stesse non dispongano al loro interno di professionalità in grado di svolgere la suddetta attività;
- questo Ente non dispone, in organico, di professionalità con competenze tali da poter svolgere l'attività in argomento;
- l'affidamento del servizio in oggetto ad un soggetto specializzato è sempre più indispensabile per una Pubblica Amministrazione, in quanto consente l'individuazione di prodotti assicurativi con garanzia di massima coerenza con le esigenze dell'Ente e di affidabilità, permette di avvalersi dell'esperienza di specialisti in grado di gestire la complessità delle problematiche inerenti la determinazione del contenuto delle polizze atte ad assicurare l'ottimale copertura di ogni possibile rischio, considerando, oltretutto, la varietà delle polizze offerte dal mercato assicurativo;
- il Broker è la figura alla quale la legge demanda lo svolgimento di attività di assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti, collaborando successivamente alla loro esecuzione e gestione secondo quanto stabilito dall'art. 106 del D.Lgs.n. 209 del 7 settembre 2005 e s.m.i. secondo il quale l'attività di intermediazione assicurativa viene qualificata come il " *presentare o proporre prodotti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto*

DETERMINAZIONE N° 4619 DEL 23/12/2019

dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati";

- l'attività del broker consente la realizzazione di economie, certezza di rapporti e sicurezza di effettiva copertura dei rischi, ai quali l'Ente è particolarmente soggetto, permettendo allo stesso Ente di operare in maniera corretta ed efficace, prevenendo disservizi, di risolvere in tempi brevi tutte le problematiche correlate e di adempiere a tutte le incombenze di legge;
- il Broker, grazie alla conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le peculiari necessità dell'Ente e di sottoporre le migliori formule assicurative, sia dal punto di vista funzionale, che economico ed a tutela degli interessi dell'Azienda, di assistere la medesima nella predisposizione della documentazione di gara per l'aggiudicazione dei contratti assicurativi, nella gestione degli stessi contratti e nella trattazione degli eventuali sinistri e di costituirsi quale unico interlocutore per l'Ente in ordine alle problematiche inerenti i contratti assicurativi e gli eventuali sinistri;
- consolidate linee interpretative, elaborate dalla giurisprudenza e dall'ANAC hanno evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, ai Broker assicurativi;
- il ricorso all'attività del Broker assicurativo è stato configurato, dalla stessa giurisprudenza e dall'ANAC come appalto di servizi;
- il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere finanziario diretto per l'Ente pubblico, in quanto, come da prassi consolidata di mercato, l'opera del Broker viene remunerata direttamente dalle compagnie assicurative, che fissano l'entità dei premi avendo a priori in considerazione le provvigioni spettanti agli intermediari (agenti, broker, rete commerciale) presso cui il contratto è appoggiato;

- VISTA la Determinazione del Servizio per l'edilizia regionale, flussi informativi e contrattualistica n. 4381 del 11.12.2019 avente ad oggetto "Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo. Approvazione progetto del servizio e avvio procedura d'affidamento sulla piattaforma acquistinretepa. CIG 8137133E90";
- VISTO l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale recita "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti".
- VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000 euro le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto;
- DATO ATTO che i dati richiesti dalla normativa sono i seguenti:
- a. Oggetto del contratto: servizio di brokeraggio assicurativo;

DETERMINAZIONE N° 4619 DEL 23/12/2019

- b. Fine da perseguire: dotarsi del servizio di brokeraggio assicurativo che assista l'Azienda nella gestione delle pratiche assicurative e affianchi l'Ente nell'espletamento di tutte le attività di gestione del rischio ed al fine di individuare un nuovo contraente relativamente le polizze assicurative da stipulare da parte dell'AREA;
- c. Forma del contratto e clausole essenziali: Il contratto verrà stipulato secondo le regole dell'e-procurement e ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016. Le clausole essenziali sono determinate nel disciplinare della TD e nel capitolato speciale;

CONSIDERATO che:

- le amministrazioni pubbliche devono ricorrere al "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)" o ad altri mercati elettronici istituiti (Sardegna CAT), per tutti gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria e al di sopra della soglia di cui all'art.1, comma 450 della legge n. 296/2006 (importo pari o superiore a € 5.000,00);
- che non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per il servizio in argomento, di convenzioni attive presso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o nella piattaforma telematica Sardegna CAT;

RITENUTO opportuno, nel rispetto dell'art. 3 della legge 241/1990, quale principio di ordine generale dell'azione amministrativa, motivare il perché si ritiene opportuno, nel caso di specie, procedere mediante un affidamento diretto:

- a) L'importo del servizio è inferiore alla soglia di € 40.000,00 e come tale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, la normativa ne ammette l'affidamento diretto;
- b) Una lettura dei principi di economicità, efficienza e proporzionalità impone una adeguata azione amministrativa in ragione del singolo procedimento, con la conseguenza che, dato il valore esiguo del servizio oggetto della presente procedura, la procedura in argomento consente un adempimento più celere ed in forma semplificata per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, ottenendo conseguentemente una riduzione dei tempi procedurali.

CONSIDERATA inoltre la necessità di valorizzare in modo prioritario l'esperienza del Broker Assicurativo nello specifico campo della Pubblica Amministrazione, la cui attività possa essere qualificata in una ampia collaborazione tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi;

RICONOSCIUTE in sede di indagine conoscitiva le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione della Società di Brokeraggio Marsh S.p.A., Viale Luigi Bodio n. 33, Milano, p.iva 01699520159, con consolidata esperienza pluriennale dei suoi consulenti maturata specificatamente nel campo delle assicurazioni per Enti Pubblici, come specificato nella determina AVCP n. 2 del 13 marzo 2013, punto 4.1;

DATO ATTO che è stato acquisito dall'ANAC il seguente codice CIG 8137133E90;

DETERMINAZIONE N° 4619 DEL 23/12/2019

CONSIDERATO che in data 12.12.2019 è stata avviata sulla piattaforma “acquistinretepa” una Trattativa Diretta (TD) n. 1157953 rivolta all’operatore economico Marsh S.p.A., Viale Luigi Bodio n. 33, Milano, p.iva 01699520159, iscritto nella categoria merceologica “Servizi di supporto specialistico” finalizzata all’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo;

CONSIDERATO che:

- entro il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta (18.12.2019, ore 18:00), l’operatore economico Marsh S.p.A., p.iva 01699520159, ha proposto la propria offerta relativa all’importo della provvigione sui premi assicurativi pari a una percentuale del 12%;
- l’offerta presentata dall’operatore economico è ritenuta congrua.

DATO ATTO che i documenti richiesti e le dichiarazioni presentate sulla piattaforma “acquistinretepa” dall’operatore economico Marsh S.p.A. sono completi e regolari;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante il “Codice dei Contratti Pubblici” e in particolare gli articoli n. 30, 32, 35, 36 e 37;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

1. di approvare la procedura di affidamento sopra descritta dando atto che:
 - L’oggetto del contratto consiste nell’esecuzione del seguente servizio: servizio di brokeraggio assicurativo;
 - L’acquisizione del servizio è effettuata mediante TD sulla piattaforma “acquistinretepa” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
 - Che il contratto verrà stipulato nella piattaforma “acquistinretepa” con le regole dell’e-procurement e ai sensi dell’art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016, in esenzione del termine dilatorio;
2. di aver emesso la seguente TD sulla piattaforma “acquistinretepa”:
 - n. 1157953 per l’acquisizione del “Servizio di brokeraggio assicurativo. CIG 8137133E90” a favore dell’operatore economico Marsh S.p.A., Viale Luigi Bodio n. 33, Milano, p.iva 01699520159;
3. di approvare, per le motivazioni in premessa, l’offerta proposta dall’operatore Marsh S.p.A., p.iva 01699520159, relativa all’importo della provvigione sui premi assicurativi pari a una percentuale del 12%;
4. di affidare all’operatore economico Marsh S.p.A., Viale Luigi Bodio n. 33, Milano, p.iva 01699520159, l’esecuzione del “Servizio di brokeraggio assicurativo. CIG 8137133E90”;
5. di dare atto che il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere finanziario diretto per l’Ente pubblico, in quanto, come da prassi consolidata di mercato, l’opera del Broker viene remunerata direttamente dalle compagnie assicurative, che fissano l’entità dei premi

DETERMINAZIONE N° 4619 DEL 23/12/2019

avendo a priori in considerazione le provvigioni spettanti agli intermediari (agenti, broker, rete commerciale) presso cui il contratto è appoggiato;

6. di dare atto che, come previsto dall'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione acquisterà efficacia a seguito della verifica del possesso dei requisiti e che di questo si darà atto con apposito provvedimento;
7. di disporre l'adempimento degli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013, dall'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 nonché dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
8. Di inviare la presente determinazione, per conoscenza, al Direttore Generale.

Il Responsabile di Settore

Paolo Usala

Lì, 23/12/2019

Il Direttore Generale f.f.

Sanna Gianpaolo / ArubaPEC S.p.A.

DETERMINAZIONE N° 4619 DEL 23/12/2019